

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	19
Del	11/10/2011

OGGETTO	Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi economici - Adozione - Provvedimenti. <i>PER LE ASS. 19/11/11</i>
---------	--

L'anno 2011 il giorno undici del mese di ottobre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	ANIELLO GIUGLIANO (sindaco)	X		12	GIOVANNI ANNUNZIATA	X	
2	AGOSTINO TORINO	X		13	STEFANO SIMONETTI	X	
3	ANTONIO CASTALDO TUCCILLO	X		14	GAETANO NUNZIATA	X	
4	LUISA BIFULCO	X		15	ANTONIO RUSSO		X
5	CARMINE LAURI	X		16	MICHELE RAINONE		X
6	GIUSEPPINA PARISI	X		17	CARMINE ALLOCCA		X
7	SALVATORE IERVOLINO	X		18	ANIELLO CATAPANO	X	
8	ANTONIO MENZIONE	X		19	ANTONIO BOSONE		X
9	GIUSEPPE BOCCIA	X		20	ANGELA R. GIUGLIANO		X
10	ANIELLO APRILE	X		21	SALVATORE GIUGLIANO	X	
11	LUIGI TRETOLA	X			TOTALE		05

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Matteo Sperandeo, segretario comunale.

Il sindaco introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. e ad oggetto: "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici - Adozione - Provvedimenti".
L'assessore Bifulco illustra, nel dettaglio, la proposta di deliberazione e dà lettura di un documento che rende esplicite le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a proporre l'adozione di detto regolamento e ne chiede il deposito agli atti del consiglio comunale.

Interviene, avutane facoltà:

il consigliere Catapano: che fa rilevare come la proposta di deliberazione sia incompleta e propone che venga emendato l'articolo 2 dello schema di regolamento nel senso di prevedere che le pratiche vengano prima esaminate dalla commissione Bilancio; in considerazione di quanto innanzi e avendo riscontrato l'indisponibilità della maggioranza a discutere la proposta emendativa dichiara il proprio voto contrario all'approvazione della stessa sul presupposto della preconcepita posizione della maggioranza che non accetta alcun contributo e proposta migliorativa quando questo proviene da parte della minoranza e da parte del medesimo, in particolare;

il consigliere Aprile: il quale fa rilevare che si tratta di uno strumento indispensabile per far fronte a situazioni eccezionali e straordinarie che in questo particolare momento storico la popolazione si trova a vivere in considerazione della negativa congiuntura economica; quanto poi alle proposte delle minoranze precisa che la maggioranza ha sempre discusso e si sempre confrontate su temi importanti e ha anche accolto proposte e emendamenti quanto queste erano nell'interesse della collettività e dei sangennaresi;

il consigliere S.Giugliano: il quale fa rilevare al sindaco che essendo stata proposta l'approvazione del regolamento senza nessun passaggio in commissione o con i consiglieri comunali la stessa non può trovare la convergenza dei consiglieri di opposizione; per queste ragioni dichiara il proprio voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la proposta di deliberazione a firma dell'assessore Bifulco;

DATO ATTO dell'intervenuta discussione consiliare;

RITENUTO di poter deliberare in merito, avendone la competenza;

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto e allegato alla proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto della dichiarazione di voto contrario dei consiglieri Catapano e S. Giugliano; a maggioranza dei 19 consiglieri presenti, con voti palesi resi nei modi e nelle forme di legge, essendosi verificato il seguente risultato:

favorevoli n. 11

contrari n. 8 (Parisi, Catapano, S. Giugliano, Iervolino, Simonetti, Russo, Rainone, A. Giugliano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come redatta e trasmessa dall'assessore delegato e, per l'effetto,

- 1) di approvare il regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici che consta di n.24 articoli;
- 2) di dare atto che il detto regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate e adottate anche se non espressamente richiamate, per quanto in contrasto con il medesimo, nonché i precedenti regolamenti comunali in materia.

COMUNE di SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici – Adozione – Provvedimenti

L'assessore delegato

Preso atto della necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme regolamentari che regolano la concessione di contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari del comune di San Gennaro Vesuviano:

Dato atto che con detti gli interventi di sostegno economico l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- b) tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati, o disciplinati dal Comune;

Considerato che nel perseguimento delle finalità di cui innanzi le norme regolamentari comunali devono integrarsi si integra con la normativa vigente di settore:

- Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 2, 3, 31 e 38;
- L.n. 32/2000;
- Codice Civile, artt. 433 e seguenti;
- D.lgs. n. 267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli ee.ll.
- Legge 7 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - artt. 1 e 12;
- Legge Regionale 11/2007 – Legge sulla dignità sociale
- DGR n. 694 del 16/04/2009 di adozione del primo Piano Sociale Regionale 2009/2011 con il quale si è data attuazione alle finalità della legge regionale n. 11/2007;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°109 "Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449." e s.m.i.;

Visto lo schema di regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici all'uopo predisposto dal competente servizio comunale ed allegato alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il d. lgs. n. 267/00 (T.U.EE.LL.)

Ritenuta la propria competenza;

propone

- di approvare il "regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici" che consta di n. 24 articoli;
- di dare atto che il nuovo regolamento comunale sostituisce, abrogandoli, i precedenti regolamenti comunali adottati nella medesima materia e tutte le norme regolamentari comunali anche se non espressa mente richiamate in quanto in contrasto con lo stesso.



L'Assessore delegato
Luisa Bifulco

Sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.).



Il Responsabile del Servizio
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Matteo Sperandeo

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI

approvato con delibera di Consiglio comunale n. ___ del _____

TITOLO I

Contributi e agevolazioni economiche a famiglie bisognose

Premessa

Fra i possibili servizi istituiti in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Art. 1

Aventi diritto

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune o con domicilio di soccorso da oltre un anno, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Detto intervento è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione comunale. Possono accedere agli interventi di assistenza economica anche gli stranieri, purché residenti nel territorio del Comune da almeno due anni e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

L'assistenza economica si articola in:

- a) Assistenza a persone o nuclei che vivono in condizioni disagiate e/o patologie accertate;
- b) Assistenza alle famiglie dei detenuti e del vittime del delitto;
- c) Assistenza post-penitenziaria (per un massimo di tre mesi) atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita sociale, rinnovabile, secondo le particolari e contingibili esigenze del richiedente, previa valutazione del Servizio Sociale comunale;
- d) Assistenza alle gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e/o di abbandono;
- e) Assistenza economica in favore di madri nubili e/o abbandonate.

Art. 2

Forme di assistenza

Le prestazioni che possono essere erogate ai cittadini bisognosi si suddividono in:

- a. *Continuative*
- b. *Temporanee*
- c. *Straordinarie*

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

Competerà all'Assistente sociale disporre, con apposita relazione socio-ambientale, il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso.

Le prestazioni continuative possono essere erogate per un periodo non superiore a mesi sei.

Le prestazioni temporanee possono essere erogate per un periodo non superiore a mesi tre.

Le prestazioni straordinarie possono essere erogate sotto forma di "una tantum".

L'accesso alle prestazioni è consentito in relazione al "minimo vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Ogni tipo di assistenza sarà concessa sulla scorta della relazione socio-ambientale dell'Assistente sociale, ampiamente motivata e documentata.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

Spetta alla giunta comunale la competenza all'erogazione delle forme di sostegno economico, di qualsiasi natura, specificando nella delibera le motivazioni, l'importo del contributo economico e le altre condizioni e termini specificamente previsti dal presente regolamento.

Art. 3

Procedura di accesso al contributo di assistenza economica

Le richieste di prestazioni assistenziali devono essere presentate per iscritto e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'utente rivolge nuova richiesta di intervento e comunque non più di due volte all'anno.

Art. 4

Documentazione da allegare alla richiesta di assistenza

Il cittadino richiedente dovrà allegare alla istanza la seguente documentazione:

1. Certificazione comprovante la composizione del proprio nucleo familiare;
2. Certificazione comprovante il reddito di tutto il nucleo familiare (mod.I.S.E.E.);
3. Certificato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa (al compimento del 16° anno di età) aggiornato;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso o meno di fabbricati e/o terreni nel territorio nazionale, nonché di beni mobili di valore non superiore a € 2500,00=;
5. Certificato di invalidità (se occorre);
6. Certificazione medica (se occorre);
7. Certificato di detenzione o di dimissioni dal carcere (se occorre);
8. Sentenza di separazione legale o di divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria (se occorre);

La superiore documentazione o atto sostitutivo di notorietà dovrà essere rinnovato ad ogni presentazione di istanza.

Mentre saranno accertati d'ufficio i fatti e le qualità che la stessa amministrazione procedente è tenuta a certificare i richiedenti potranno sostituire la documentazione con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 5

Istruttoria del caso

Per ciascuna richiesta potranno essere effettuati due tipi di indagine.

- DIRETTA: attraverso la visita domiciliare effettuata dal Servizio Sociale comunale che nella relazione avrà cura di evidenziare le condizioni socio – economiche del nucleo familiare;
- INDIRETTA: attraverso accertamenti particolari a mezzo dei VV.UU. e/o degli uffici competenti.

L'esito dell'intervento sarà comunicato all'interessato dall'ufficio preposto al servizio di assistenza economica.

Art. 6

Minimo vitale – definizione

Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a delle esigenze fondamentali. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo fissato e riferito alla Pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti.

Art. 7

*Assistenza economica continuativa
categorie che possono usufruire
Quantificazione del sussidio*

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria e, comunque, l'assistito dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 6.

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune e agli stranieri che risiedono da almeno due anni nel territorio del Comune e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

L'assistenza deve essere presentata, di norma, entro il mese di gennaio dell'anno della richiesta.

Possono accedere a tale forma di intervento i nuclei familiari bisognosi il cui reddito non superi limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Vengono esclusi dal sussidio se sussiste almeno uno dei seguenti motivi:

- a. Reddito superiore al limite di cui al precedente art.6.
- b. I nuclei familiari che beneficiano di ricoveri in Istituto educativo assistenziale per i propri figli o che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli ad eccezione di casi particolari di estrema indigenza, valutabile, dietro presentazione di idonea documentazione, da parte del Servizio sociale del Comune e previa accurati accertamenti da parte del Comando dei VV.UU.
- c. Rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica.
- d. Presenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- e. Possesso di beni immobili che abbiano un valore annuale pari o superiore ad € 2.500,00=, con esclusione della casa di abitazione.
- f. Proprietario di beni mobili (autoveicoli, automezzi ecc.) tenuto conto del loro valore commerciale e cilindrata.

L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa non può superare la somma di € 150,00=.

Art. 8

Assistenza economica temporanea categorie che possono usufruire – quantificazione del sussidio

L'assistenza economica in forma temporanea consiste nella concessione, con provvedimento della giunta comunale, di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi (tre) durante l'anno solare, ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune nonché ad utenti stranieri residenti da almeno due anni nel territorio comunale e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

L'importo mensile dell'assistenza economica temporanea non può superare la somma di € 200,00=.

Possono accedere a tale forma di intervento i nuclei familiari bisognosi il cui reddito non superi i limiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Per l'esclusione dal sussidio valgono le stesse norme di cui al precedente art.7.

Art. 9

Assistenza economica straordinaria "UNA TANTUM"

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo straordinario che va ampiamente motivato e documentato dal Servizio Sociale e finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità, che non dipende dalla volontà dei richiedenti.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente può essere concessa dalla giunta comunale solo due volte durante l'anno solare e non può superare la somma di € 200,00=.

Per i casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede o si richiedono indagini specialistiche strumentali e terapie non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per i funerali riguardanti nuclei familiari bisognosi, la giunta comunale, nelle more che venga perfezionato ed ultimato l'iter burocratico, può concedere un contributo straordinario la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere, ma che comunque non potrà superare l'importo di € 1.500,00=. Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere successivamente ampiamente certificate o documentate anche dai suoi aventi causa.

Art. 10

Sussidio mensile in alternativa al ricovero

L'intervento di alternativa al ricovero su richiesta dell'utente viene proposta dal Servizio Sociale in favore dei minori di età non superiore a quella dell'obbligo scolastico, anziani, inabili e handicappati che, avendo i requisiti per il ricovero in strutture residenziali assistenziali a carico dell'Amministrazione, restano in famiglia.

L'importo mensile che può essere erogato non può superare la somma di € 300,00= per i minori ed € 350,00= per anziani, inabili ed handicappati che non godono dell'assegno di accompagnamento erogato dal Ministero dell'Interno.

Per i minori il sussidio viene erogato per la durata massima dell'anno scolastico, su presentazione di apposita istanza corredata anche del certificato di iscrizione e frequenza scolastica.

Art. 11

Agevolazioni economiche per i servizi a domanda individuale

I nuclei familiari al cui interno sono presenti destinatari dei servizi a domanda individuale che si trovano in una grave situazione di disagio socio-economico possono essere esentati, in tutto o in parte, dal pagamento del servizio, con decorrenza dall'inizio del servizio, con apposita richiesta scritta da presentarsi entro il 15 settembre di ciascun anno.

Alla domanda di esenzione deve essere allegata l'attestazione ISEE e la documentazione occorrente ai fini della determinazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) per verificare il diritto all'esenzione e ogni altra documentazione utile a verificare lo stato di disagio socio-economico del richiedente e del suo nucleo familiare. Non sono accolte le domande senza la prescritta documentazione I.S.E.E..

Possono accedere a tale forma di intervento i nuclei familiari bisognosi il cui reddito non superi limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'esenzione parziale o totale è concessa dalla giunta comunale ed ha validità per un anno.

L'esenzione richiesta successivamente al 15 del mese di settembre, sarà concessa entro un mese dalla data di presentazione della domanda.

Art. 12

Forme alternative di sostegno per le famiglie bisognose

La giunta comunale può, in alternativa all'erogazione di contributi economici di cui al presente regolamento, prevedere iniziative specifiche di contrasto alla povertà quali la distribuzione di generi alimentari (pacchi alimentari) a famiglie bisognose e in stato di indigenza, mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e/o associazioni che si occupano della raccolta e distribuzione di derrate alimentari per le famiglie indigenti.

I soggetti beneficiari dell'iniziativa di cui al precedente comma sono esclusi da qualsiasi forma di sostegno economico erogata ai sensi del presente regolamento, salvo particolari casi di estrema gravità segnalati dal sindaco o dall'assessore alle politiche sociali. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 9 in materia di assistenza straordinaria "una tantum".

Art. 13

Motivi di esclusione dall'assistenza

Non possono usufruire dell'assistenza economica di cui al presente regolamento i nuclei familiari che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli.

Art. 14

Limiti di richiesta

Gli utenti che beneficiano di una forma di assistenza economica non possono essere ammessi ad altre forme di assistenza comunque a carico del Bilancio comunale.

Art. 15
Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme concesse dagli assistiti, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte della Ragioneria comunale, esigibile presso la Tesoreria comunale.

TITOLO II
Contributi economici a Enti, Associazioni ed Imprese

Art. 16
Oggetto

Il Comune riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ad associazioni ed enti sia pubblici che privati per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative, progetti, attività.

Art.17
Criteri

La concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. assenza di fini di lucro degli scopi statuari del richiedente;
- b. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e/o dell'attività svolta dal richiedente.
- c. rilevanza territoriale dell'attività del richiedente.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite con riferimento:

- a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b. al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- c. alla capacità economica del richiedente.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le seguenti spese:

- le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.
- le spese relative all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il richiedente già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente allo stesso dal Comune, da altri enti pubblici o da privati.

Art. 18
Soggetti beneficiari

L'erogazione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici è accordata a favore di istituzioni, associazioni, enti, comitati, organismi diversamente nominati che operano nel settore culturale, sportivo, sociale, sanitario, turistico, ambientale e ricreativo.

Art.19

Modalità degli interventi

Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di contributi di due tipi:

- a. contributi finalizzati a specifiche attività, iniziative, progetti;
- b. contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività.

I soggetti di cui al precedente articolo 17 possono presentare richiesta di contributo per progetti e attività, esplicitando:

- a. generalità del richiedente;
- b. il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista;
- c. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali e consegnando copia dello statuto ove non sia già depositato presso il Comune.

In caso di contributo di cui all'art. 17, punto a) (contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività):

- a. la descrizione dell'iniziativa o delle attività;
- b. i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune;
- c. gli eventuali contributi richiesti ed ottenuti da altri soggetti pubblici o privati.

In caso di contributo di cui all'art. 17, punto b) (contributi finalizzati al sostegno di soggetti che per i loro scopi statuari e sociali svolgono continuamente attività di interesse della collettività):

- a. programma complessivo delle attività;
- b. bilancio di previsione;
- c. copia dell'ultimo bilancio approvato.

Art.20

Termini per la presentazione ed esame della domanda

Le domande per ottenere i contributi previsti volte a finanziare attività istituzionali o comunque a carattere annuale, redatte secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre.

Devono essere invece normalmente pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa le domande con le quali si chiede il cofinanziamento di specifiche attività.

I sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e di rilievo economico contenuto.

Art. 21

Erogazione del contributo

La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, nell'ambito delle disponibilità economiche di bilancio, è disposta dalla giunta comunale.

Il provvedimento con il quale viene formalizzata la concessione del contributo deve specificare:

1. il soggetto destinatario;
2. l'ammontare del contributo;
3. l'attività svolta dal destinatario che si intende finanziare;
4. le modalità di erogazione del contributo;
5. i soggetti esclusi dal contributo ed una breve esposizione delle motivazioni di esclusione.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto dei termini di seguito indicati:

- 50% dell'importo concesso entro 10 giorni dall'inizio dell'evento;
- 50% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto;

I contributi di importo non superiore ad € 600,00= vengono erogati integralmente entro 10 giorni dall'inizio dell'evento.

La mancata presentazione della suddetta documentazione, da parte del soggetto interessato, come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate comporta l'esclusione del medesimo soggetto da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art.22

Esclusione di responsabilità

Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra destinatari dei contributi ed i soggetti terzi per forniture, prestazioni o altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto previsto dalle leggi in vigore.

Art. 23

Pubblicità

In applicazione delle Leggi vigenti l'Amministrazione procederà, nelle forme ritenute idonee, a dare pubblicità al presente regolamento.

Art. 24

Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto con il presente regolamento.